

D.A.n. 1208 del 15-06-2022

Repubblica italiana



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 29 dicembre 2014, n. 29, Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisicomotoria e sportiva;

VISTO l'art. 56 della l.r. 11 agosto 2017, n. 16 che ha sostituito gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2018 che ha dichiarato incostituzionale il citato articolo 56 della l.r. n. 16/2017;

VISTA l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 263 del 14/12/2021 che ha prodotto l'effetto di richiamare in vigore, con l'eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, le disposizioni normative introdotte dall'articolo 56 della legge regionale n. 16/2017 a modifica della legge regionale n. 29/2014, dichiarate incostituzionali con Sentenza n. 172/2018;

VISTO l'art. 10 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 29 che introduce una sanzione pecuniaria per la violazione da parte dei titolari o dei gestori di impianti sportivi e palestre delle disposizioni della stessa legge, consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione prevede che alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il Comune secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

CONSIDERATO che le attribuzioni degli organi statali e delle Forze di Polizia per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente l.r. 29 dicembre 2014, n. 29 e il relativo potere sanzionatorio sono esercitate dal Comune competente per territorio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 10 della stessa legge;

RITENUTO pertanto di individuare con il presente decreto le suddette modalità di irrogazione;

DECRETA

Articolo Unico

1. Fatta salva la ricorrenza di altre fattispecie di illecito, i titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre che esercitino le attività previste dall'art. 2 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 29 in contrasto con le disposizioni contenute nella citata legge sono tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.
2. Il Comune competente per territorio provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, i cui proventi saranno

introitati dallo stesso.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii..

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta



L'Assessore
Manlio Messina

